



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER

LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0000752-19/02/2013-SC_MAR-T71-P

 Regione Marche - CAL - CREL
Registri CAL - CREL

0000046 | 28/02/2013
CAL_MARCHE | A

Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di FANO - nota prot.n. 85949 del 21 dicembre 2012.
Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 8/2013/PAR approvata nell'adunanza del 12 febbraio 2013 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria
(dott. Carlo Serra)



Deliberazione n. 8 / 2013 / PAR

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del 12 febbraio 2013

composta dai magistrati:

- Cons. Fabio Gaetano GALEFFI - Presidente f.f.
- Cons. Andrea LIBERATI - Componente
- Ref. Valeria FRANCHI - Componente relatore

* * *

PARERE

COMUNE DI FANO

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i



criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e successive

modificazioni ed integrazioni rese con la Dellberazione n.9 del 4 giugno/3

luglio 2009;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Fano con nota prot. 85949 del 21 dicembre 2012 pervenuta a questa Sezione ed assunta in

pari data al protocollo (n. 3057);

Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente f.f. ha

nominato il Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in

FATTO

Il Comune di Fano con nota a firma del suo Sindaco ha formulato, ai sensi dell'art.7 comma 8 della L.131/03, una richiesta di parere in

ordine alla corretta interpretazione del disposto di cui all'art. 84 comma 3

TUEL a mente del quale *"agli amministratori che risiedono fuori del*

capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso

per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la

partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari

ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici

per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate".

Evidenziato, in particolare,

- che la norma in esame non è stata in alcun modo incisa dalle recenti normative che hanno introdotto regimi vincolistici talchè la stessa mantiene integro il proprio ambito applicativo;



- che la stessa subordina il rimborso alla circostanza che le spese siano state effettivamente sostenute e, pertanto, sorrette da idonea documentazione giustificativa;
- che, non di meno, può darsi luogo ad esborsi a sostegno dei quali può porsi unicamente un'autodichiarazione dell'amministratore siccome correlati a modalità di viaggio per le quali non è previsto il rilascio di titoli quali pedaggi autostradali, biglietti ferroviari, biglietti aerei etc.

Il Comune istante chiede, partitamente, di conoscere il motivato avviso della Sezione in ordine:

- alla congruità della sola autodichiarazione dell'amministratore afferente l'uso di autovettura per i tragitti effettuati al di fuori della rete stradale;
- alla necessità di acquisire documentazione giustificativa con riguardo agli spostamenti effettuati con mezzi di trasporto per i quali sia previsto un titolo di viaggio oneroso (pedaggi autostradali, ricevute di biglietti aerei etc);
- modalità di regolazione contabile dei rimborsi presentati per annualità precedenti, comunque non prescritti, (riconoscimento di debito fuori bilancio ovvero congruo finanziamento nell'ambito dell'intervento 8 "passività pregresse" o, da ultimo, definizione delle pendenze imputando le risorse necessarie nella competenza finanziaria dell'anno in liquidazione)

Tanto premesso in fatto si osserva.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE



L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni

Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

In questa prospettiva il Collegio, chiamato alla previa delibazione della ammissibilità della richiesta di parere, rileva che la stessa è stata inviata direttamente dall'Ente richiedente e non già per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, organo di rilievo costituzionale previsto dal vigente art. 123 della Costituzione, ancorchè istituito con L.R. 10 aprile 2007 n.4, così come statuito dall'art. 7 comma 8 della L. 131/03.

Nondimeno, confermando il proprio orientamento, il Collegio ritiene la richiesta ammissibile atteso che la formulazione della disposizione richiamata - a mente della quale la richiesta di parere è di norma rivolta tramite il Consiglio delle autonomie locali se istituito - non



	preclude un rapporto diretto tra le amministrazioni e le Sezioni Regionali	
	di controllo benché sia auspicabile il "filtro" dell'organo di rilievo	
	costituzionale previsto dal vigente art. 123 della Costituzione come modificato dall'art.7 della legge costituzionale 3/01.	
	Parimenti, nel caso di specie, appare soddisfatto il prescritto	
	requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo	
	all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere: la richiesta	
	perviene, invero, dal Comune - ente espressamente indicato nella norma	
	la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce	
	letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui l'art. 7 comma 8 L.131/03	
	costituisce attuazione (C.conti,Sez.Aut.del.13/07) - ed è sottoscritta dal	
	Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare della rappresentanza	
	istituzionale dell'ente locale ex art. 50 comma 2 Tuel.	
	Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo al profilo	
	della ammissibilità oggettiva della richiesta di parere: la stessa evoca,	
	invero, problematiche, di natura generale ed astratta, afferenti alla	
	interpretazione di una norma che rileva sulla gestione finanziaria	
	dell'Ente e su una specifica tipologia di spesa - che pur non direttamente	
	incisa dalla contigua disciplina vincolistica relativa alle spese di missione	
	- è oggetto, siccome riferibile alle c.d. spese di apparato, di particolare	
	attenzione dal legislatore in vista di un più razionale impiego delle risorse	
	pubbliche.	
	Di qui, dunque, la riferibilità del quesito posto alla materia della	
	contabilità pubblica così come interpretata dalla giurisprudenza della	
	Corte dei conti (cfr. deliberazione 5/AUT/2006 e nonchè, da ultimo, per	



quanto di Interesse Deliberazione SS.RR. 54/2010).

NEL MERITO:


Le questioni prospettate dal Comune di Fano attengono all'interpretazione di una norma - l'art. 84 TUEL - su cui la giurisprudenza contabile è, a più riprese, intervenuta fissando principi che la Sezione ritiene di non disattendere.

Rilevano, in questa prospettiva, le pronunce rese dalla Sezione di controllo per la Liguria (n.10/2011) e dalla Sezione di controllo per la Lombardia (n.377/2012) - peraltro richiamate dallo stesso Comune istante.

Dette pronunce, nell'operare una rigorosa distinzione tra le singole ipotesi previste dall'art. 84 TUEL nonché tra le diverse fattispecie delle spese di viaggio sostenute dall'Amministratore per raggiungere la sede in cui è chiamato a svolgere le proprie funzioni e quelle connesse alle missioni in senso proprio, ben evidenziano come l'intera disciplina vada letta alla luce del concetto di effettività della spesa.

Decisivo, peraltro, appare in tal senso lo stesso tenore letterale della norma laddove l'avverbio "effettivamente" vale a precludere qualsiasi forma di rimborso che non sia sorretto da titolo giustificativo.

A tal fine deve, tuttavia, rilevarsi che l'idoneità della documentazione allegata a corredo di richieste di rimborso a soddisfare la predetta esigenza probatoria sarà rigorosamente vagliata dalla Amministrazione cui compete - se del caso mediante l'adozione di specifico regolamento - la disciplina della materia del rimborso delle spese di viaggio agli amministratori.




Sotto tale profilo un giudizio della Sezione sulla valenza documentale, ai fini che ne occupano, della autodichiarazione – e delle eventuale cautele che devono circondare la stessa – importerebbe un'ingerenza della Sezione medesima in ordine ad ambiti di discrezionalità propri della Amministrazione ovvero una validazione *ex post* di determinazioni già assunte.

D'altro canto non può sottacersi che una previa regolamentazione della materia – o, comunque, la previa fissazione di criteri generali e delle modalità del rimborso anche con riferimento alle scansioni temporali entro cui formulare la relativa richiesta – appaia funzionale ad una corretta gestione contabile della relativa spesa ed al rispetto della procedura prevista dal Tuel nelle diverse fasi dell'impegno, liquidazione e pagamento.

Ciò al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio o, comunque, di limitarne l'insorgenza, coerentemente con le finalità dell'istituto, ai soli casi in cui intervenga un elemento di imprevedibilità potenzialmente idoneo a creare uno squilibrio nelle previsioni di spesa del bilancio.

A tal riguardo – e con specifico riferimento alla richiesta relativa alle corrette modalità di definizione contabile di richieste di rimborso pregresse – giova, da ultimo, richiamare le coordinate interpretative rese da questa Sezione con la deliberazione n. 2/2013/PAR cui si fa integrale rinvio anche per ciò che attiene i criteri alla stregua dei quali scriminare tra debiti fuori bilancio e passività pregresse.

P.Q.M.




Allegato

Nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione.

La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Sindaco del Comune di Fano ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.
Così deliberato in Ancona, nell'adunanza del 12 febbraio 2013.


Il relatore

Valeria Franchi



Il Presidente f.f.

Fabio Gaetano Galeffi



Depositato in segreteria in data 15 FEB. 2013

Dott. Carlo Serra

